AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 140/24/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE "RAI 2") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 2 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1.2 LETT. A) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI

(CONT. 8/24/DSM - PROC. 2857/SM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*" (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*";

VISTO il *"Codice di autoregolamentazione media e minori"*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "*Testo unico dei doveri del giornalista*", approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016, entrato in vigore il 3 febbraio 2016, e successive modifiche approvate dal Consiglio Nazionale dei giornalisti il 19 novembre 2020;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento";*

VISTA la delibera n. 23/07/CSP recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche";*

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *"Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";*

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *"Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "*Regolamento*"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" (di seguito, "Regolamento*"), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni ammnistrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. 8/24/DSM - PROC. 2857/SM del 15 luglio 2024, notificato in pari data, l'Autorità ha accertato e contestato alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. con sede legale in Viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Rai 2*", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori, per la messa in onda della puntata del programma "*Ore 14*", mandata in onda in data 17 aprile 2024 dalle ore 14:05 circa alle ore 15:27 circa.

2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive, acquisite al prot. n. 0216243 del 7 agosto 2024, previo accesso agli atti avvenuto in data 30 luglio 2024, la società preliminarmente evidenzia che il servizio contestato è stato rimosso, sin dal 4 maggio 2024, dai siti internet aziendali (RaiPlay) e vincolato al fine di evitare la futura ritrasmissione a tutela della riservatezza della minore.

La Rai dichiara che il programma *"Ore 14"* è una trasmissione di approfondimento informativo che affronta quotidianamente i principali temi di cronaca, politica ed attualità, in modalità *"live",* attraverso collegamenti di inviati sul posto e opinionisti in studio. In tale ambito, è stato trattato il caso di omicidio la cui responsabilità è stata, in un primo momento, attribuita al Sig. [---OMISSIS---] e solo in un secondo momento anche alla figlia. Tale successiva ricostruzione ha determinato l'interesse delle principali testate nazionali per la ragazza [--OMISSIS--], di cui sono state riportate le generalità complete se non addirittura immagini: le identità dei soggetti coinvolti nella tragedia, inclusa quella della figlia superstite, erano dunque già ampiamente note in ragione della capillare copertura informativa che la vicenda aveva avuto da parte dei principali organi di stampa, a partire dal febbraio 2024 e dunque ben prima della contestata puntata di *"Ore 14"* del 17 aprile 2024. Secondo la parte, è sufficiente svolgere una veloce ricerca on-line per rinvenire decine di articoli dai quali risultano palesi le generalità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, i luoghi in cui i fatti sono avvenuti e non ultimo, anche il nome della figlia minore sopravvissuta. La Rai allega link di articoli rinvenibili in rete. La Rai, inoltre, evidenzia la disponibilità *on-line* della conferenza stampa, tenuta dal procuratore di [OMISSIS], il [OMISSIS] in cui venivano disvelati taluni particolari della partecipazione della minore ai delitti.

Tanto premesso, la Rai svolge le seguenti ulteriori deduzioni in diritto:

"Fermo restando che come riconosciuto dalla stessa Autorità procedente non è stata trasmessa l'immagine della ragazza, è evidente che la ratio della norma contestata [par. 1.2 lett. a) del Codice media e minori NdE] *mira a proteggere il bene giuridico dell'anonimato dei minori. Tuttavia, il bene giuridico può essere protetto se questo è*

concreto e attuale, mentre, venendo al caso di specie, l'anonimato non può di certo essere tutelato o ricostruito ex post se il soggetto è già noto all'opinione pubblica grazie all'opera di altri mezzi di informazione e per esplicita volontà della stessa Magistratura competente" [sottolineato nell'originale].

La Rai osserva che la valutazione sul bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della minore e l'interesse pubblico alla notizia (con i relativi dettagli) era stata operata dalla Procura della Repubblica procedente. Secondo la società, agli organi di informazione rimane l'onere di utilizzo con la giusta misura, pertinenza e continenza delle informazioni acquisite: canoni che a parere della Rai sono stati pienamente rispettati dalla trasmissione in commento.

La parte inoltre afferma che appare apodittico sostenere che il nocumento alla salute psicofisica e morale della minore e i paventati pregiudizi derivati da processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria, per essere stata *"resa identificabile, dagli altri, dai conoscenti, dai concittadini",* siano da attribuirsi *"ad una fugace menzione del suo nome di battesimo e della sua età nel corso del programma 'Ore 14' (ben lungi dal poter essere definita, come fatto da Codesta Autorità, "esposizione mediatica") e ciò proprio in considerazione della pregressa notorietà del nome della ragazza e dei suoi familiari ad opera di organi di informazione diversi da Rai"* [sottolineato nell'originale].

La Rai sostiene che il nostro ordinamento consente deroghe al principio dell'anonimato, da valutarsi caso per caso: se da un lato l'ordinamento appresta una particolare tutela ai diritti di riservatezza e anonimato dei minori, anche da parte dei mezzi d'informazione, dall'altro è vero, però, che tali principi sono soggetti a inevitabile bilanciamento tra l'interesse pubblico di una notizia e quello dei soggetti interessati, in relazione alla natura delle circostanze narrate, alla rilevanza pubblica delle notizie e alle modalità in cui i fatti si siano manifestati in concreto. Tale deroga asseritamente sussiste quando sia inevitabile, oppure, ancora, quando il fatto sia talmente abnorme da determinare un indiscutibile interesse alla divulgazione. Secondo la Rai, nel caso di specie ricorrono sia l'inevitabilità (rivelando infatti l'identità delle vittime e anche del presunto assassino nell'ambito di un contesto sociale di appartenenza di limitate dimensioni, è intrinsecamente impossibile evitare la riconoscibilità della minore - figlia e sorella - coinvolta), che l'abnormità del fatto. Sotto altro profilo, aggiunge la parte, non ci si può esimere dal rilevare che "*alcuna immagine della minore è stata mostrata, come correttamente rilevato anche nella segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: nello specifico, non è mai stato fatto cenno all'identità della minore (se non del tutto incidentalmente e nonostante fosse ormai nota), evitando di fornire notizie o commenti che possano provocare un eventuale pregiudizio al suo reinserimento sociale, è stata resa irriconoscibile l'unica foto divulgata (peraltro una foto di gruppo con l'intera famiglia), non sono stati trasmessi filmati della stessa, né sono stati intervistati amici o compagni di scuola*".

Secondo la società, analoghe considerazioni possono essere espresse per quanto riguarda la diffusione delle immagini dell'abitazione, che nel caso di specie si identifica nel *locus commissi delicti.*

La Rai ritiene che non sia stata perpetrata alcuna spettacolarizzazione, drammatizzazione o ricorso a toni parossistici che possono aver creato turbamento nei minori; ad avviso della parte il servizio contestato è caratterizzato da grande pacatezza e continenza narrativa, non avendo diffuso alcun elemento idoneo ad arrecare un vulnus all'integrità morale, fisica o psichica della minore.

La parte infine afferma che il programma *"Ore 14"*, per la sua consolidata vocazione editoriale e, nello specifico, per le modalità di realizzazione del servizio oggetto di contestazione, non possa essere considerato sotto alcun profilo un programma nocivo allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori o i cui contenuti possano essere interpretati come in contrasto con l'articolo 37, comma 2 del Testo unico.

Chiede, pertanto, che venga valutato favorevolmente l'operato della scrivente società e archiviata la contestazione formulata senza ulteriormente procedere.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0216243 del 7 agosto 2024, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- in data 17 aprile 2024 dalle ore 14:05 circa alle ore 15:27 circa (fascia oraria per tutti) è stato trasmesso dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai 2", fornito dalla società Rai radiotelevisione italiana S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, il programma "*Ore 14*";

- nel corso del programma vengono diffuse informazioni nonché elementi identificativi della minore [--OMISSIS--] coinvolta quale testimone e, come si scoprirà nel corso dello stesso programma, quale presunta co-autrice dell'omicidio della madre e di [OMISSIS] suoi giovani figli (fratelli di [OMISSIS]);

- preliminarmente si osserva che non rilevano nel caso di specie le giustificazioni della parte secondo la quale il caso è stato trattato senza "*alcuna spettacolarizzazione, drammatizzazione o ricorso a toni parossistici che possono aver creato turbamento nei minori*" e che il servizio contestato è "*caratterizzato da grande pacatezza e continenza narrativa, non avendo diffuso alcun elemento idoneo ad arrecare un vulnus all'integrità morale, fisica o psichica della minore*". È necessario sottolineare come nell'atto di contestazione siano evidenziati gli elementi che hanno arrecato nocumento all'integrità psicofisica della minore [OMISSIS], esponendo a pericolo il suo sviluppo morale, psichico o fisico. I contenuti diffusi nel corso del programma, infatti, consentono l'identificazione della minore vittima e/o presunta autrice di reato, tenuto conto che:

-si apprende il nome [OMISSIS] (14:53; 14:54; 14:57) e il cognome [OMISSIS] della minore; il cognome del padre - da cui si desume quello della minore - oltre ad essere più volte pronunciato è peraltro chiaramente visibile nel banner in sovrimpressione per tutto il servizio);

-si apprende l'età anagrafica della minore ([OMISSIS] anni) (es. 14:53, 14:58);

-vengono trasmesse immagini ritraenti i luoghi - che coincidono con l'abitazione della minorenne - ove si sono consumati gli omicidi: la villetta all'interno e all'esterno dell'abitazione; (es. 14:38; 14:39; 14:40; 14:41; 14:42; 14:43; 14:44; 14:46; 14:47; 14:48; 14:54; 14:55; 15:00);

-vengono trasmesse immagini ritraenti i famigliari (uccisi) della giovane: i genitori ([----------OMISSIS----------]) e i fratelli ([--------OMISSIS--------] minorenni) (es. 14:38; 14:39; 14:40; 14:41; 14:42; 14:43; 14:47; 14:48; 14:49). Peraltro, in più circostanze si rilevano immagini di uno o finanche [OMISSIS] i fratelli minorenni con volto non schermato (es. 14:43; 14:47);

-vengono più volte citati i nomi della madre [----OMISSIS----], dei fratelli [OMISSIS], del padre [----OMISSIS----], oltre che mostrate le loro immagini;

-viene trasmessa l'immagine del provvedimento di Ordinanza di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare del Tribunale dei Minorenni di [OMISSIS] dal quale si evincono dettagli sulla confessione della minore in relazione all'omicidio ([----------OMISSIS----------]) (es. 14:53). Si apprende pertanto che la minorenne [OMISSIS] è indagata;

- non può non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tale programma può e potrà avere sulla minore la quale è identificabile dagli altri, dai conoscenti, dai concittadini, se peraltro si considera il suo contesto sociale di appartenenza di limitate dimensioni e la sua attuale situazione. Gli effetti appaiono in relazione a diversi fattori, quali la situazione di particolare vulnerabilità della vittima e/o possibile autrice di reato e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche del contesto di appartenenza ove si sviluppa la personalità della minore) conseguente all'identificazione della minore medesima, che può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria, intesa come ulteriore causa di danno verso la minore, dovuta a un'esposizione mediatica non voluta, con implicazioni di vario tipo connesse alla costruzione dell'identità. Come noto, tali implicazioni sono suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media facciano da cassa di risonanza all'evento. Si precisa, come sopra evidenziato, che non trattasi di *"una fugace menzione del suo nome di battesimo e della sua età"* (peraltro già di per sé sufficiente - nel caso di specie - a configurare violazione delle norme poste a tutela dei minori), ma di diffusione nel corso del programma "*Ore 14*" sia di una pluralità di elementi, tra i quali il suo nome e la sua età, che con assoluta certezza consentono l'identificazione della minorenne, sia di notizie riguardanti la sua posizione di indagata di omicidio, sia di dettagli connessi al grave fatto criminoso, di particolare efferatezza, oggetto di indagine;

-quanto riferito dalla parte secondo la quale il caso era "*già noto all'opinione pubblica grazie all'opera di altri mezzi di informazione e per esplicita volontà della stessa Magistratura competente*" non può rappresentare una giustificazione alla messa in

onda di contenuti in violazione delle norme poste a tutela dei minori. La stessa segnalazione da cui prende origine questo procedimento, a firma della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di [OMISSIS] - Magistratura competente[1] -, sottolineando che "*per quanto si rileva dalla nota informativa sopra indicata* [Nota informativa inoltrata [-----OMISSIS-----] in data [-----OMISSIS-----], di vietata divulgazione] […] *il giorno 17 aprile 2024, nel corso della trasmissione 'Ore 14', andata in onda su Rai 2, sono stati ripetutamente divulgati i dati identificativi della minore in oggetto*", evidenzia come "*la divulgazione dei dati relativi alla identificazione del soggetto minorenne* sia *vietata*". Come già esplicitato, per i contenuti, per le modalità di rappresentazione, per l'assenza di idonei accorgimenti volti a tutelare la minorenne in parola, la puntata monitorata non garantisce l'assoluto anonimato della minore [OMISSIS], vittima e/o presunta autrice di reato ed è suscettibile di recare nocumento all'integrità fisica, psichica o morale della stessa. La sola schermatura del volto della minore, infatti, alla luce di quanto rilevato e degli elementi identificativi diffusi, non risulta idonea a garantirne l'assoluto anonimato. Nel caso di specie, riguardante minore vittima e/o testimone e/o possibile autore di reato, va protetta il più possibile l'identità individuale e sociale del minorenne da processi di stigmatizzazione, di auto ed etero-svalutazioni e di identificazione nel ruolo deviante, processi che sono tanto più lesivi dello sviluppo del minore tanto più è pervasiva la diffusione di immagini e informazioni sulla sua identità. È peraltro per tale motivazione che, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale, lo svolgimento del processo penale minorile è di norma tenuto a porte chiuse, senza la presenza del pubblico;

-la Rai, infine, sostiene che "*il nostro ordinamento consente deroghe al principio dell'anonimato, da valutarsi caso per caso*" e che "*se da un lato l'ordinamento appresta una particolare tutela ai diritti di riservatezza e anonimato dei minori, anche da parte dei mezzi d'informazione, dall'altro è vero, però, che tali principi sono soggetti a inevitabile bilanciamento tra l'interesse pubblico di una notizia e quello dei soggetti interessati, in relazione alla natura delle circostanze narrate, alla rilevanza pubblica delle notizie e alle modalità in cui i fatti si siano manifestati in concreto*". Invero, le disposizioni in materia di tutela dei minori impongono ai servizi di media audiovisivi il dovere di proteggere il benessere del minore, persona appartenente ad una categoria soggettiva meritevole di tutela rafforzata, in quanto vulnerabile per il processo di maturazione ancora in atto. Come confermato da copiosa giurisprudenza, l'impianto normativo recato dal Testo unico (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intende assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (suscettibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare comunque prevalente protezione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. n. 6759/2004, Cons. Stato n. 1276/2011, n. 554/2023). In quest'ottica, la tutela della riservatezza dei minori costituisce un bene oggettivamente rilevante ai sensi delle

[1] La titolarità della direzione delle indagini preliminari spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

disposizioni vigenti, della Carta di Treviso, del Codice di autoregolamentazione media e minori e alla cui salvaguardia l'attività giornalistica è tenuta anche in base alle regole del Codice Deontologico richiamato dallo stesso Codice di autoregolamentazione citato. Secondo quanto stabilito dal Codice Deontologico "*il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso*" (art. 7, comma 3). È necessario in questa sede sottolineare come la Carta di Treviso imponga il divieto di pubblicazione "*di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione* [del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità NdE]*, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere*" (paragrafi 2 e 3). In sintesi, come ribadito dal Codice di autoregolamentazione media e minori, le imprese televisive hanno il dovere di *"non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato".* Le cautele adottate dall'emittente (es. filtro a mosaico in alcune immagini) sono risultate assolutamente insufficienti in quanto non in grado di impedire l'identificazione della minore. L'adozione di idonei accorgimenti e cautele, nella specie disattesi, ne avrebbe potuto salvaguardare l'anonimato e, comunque, non avrebbe ostacolato le esigenze di completezza, obiettività e veridicità dell'informazione, consentendo la diffusione della notizia nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori. Ci si chiede, peraltro, come i contenuti, le immagini, le notizie, i dati personali e i dettagli diffusi, oltre che fungere da richiamo per i telespettatori, abbiano potuto effettivamente informare in modo ulteriore rispetto ad una descrizione giornalistica aderente ai principi di essenzialità della notizia e della continenza e rispettosa dei diritti fondamentali della minore coinvolta. Va soprattutto rilevato che - nel caso specifico - la diffusione delle immagini, delle informazioni, dei dati personali e sensibili riguardanti la minore non è risultata in alcun modo giustificata dal perseguimento di un interesse oggettivo della minore e non ha effettivamente giovato al suo interesse, anzi ne ha causato nocumento tenuto peraltro conto che è stata finanche diffusa su video l'immagine del provvedimento di Ordinanza di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare del Tribunale dei Minorenni di [OMISSIS], dal quale si evincono dettagli sulla confessione della minore in relazione all'omicidio e si apprende che la stessa è indagata;

SENTITO - in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2 del Testo unico - il Comitato media e minori che, con nota prot. n. 0196986 del 17 luglio 2024, ha trasmesso a questa Autorità osservazioni ed elementi di competenza sulla questione in oggetto, in particolare comunicando "*che nella seduta plenaria tenutasi il 19*

giugno 2024, il Comitato ha deciso di sottoporre alle superiori determinazioni di questa Autorità la segnalazione della Procura. Ed invero, in occasione della predetta riunione - nella quale sono cessate le funzioni di questo Comitato - è stato comunque deciso all'unanimità, vista la delicatezza del tema trattato, che sussistano le condizioni per la violazione della privacy della minore";

RITENUTO che per i contenuti, per le modalità di rappresentazione, per l'insufficienza delle cautele adottate, ovvero per l'assenza di idonei accorgimenti volti a tutelare la minorenne in parola, per l'orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti, dalle ore 14:05 circa alle ore 15:27 circa), la puntata in esame del programma "*Ore 14*" - trasmessa in chiaro da "*Rai 2*" in data 17 aprile 2024 - non garantisca l'assoluto anonimato della minore coinvolta/collegabile al reato prospettato e sia suscettibile di recare nocumento all'integrità fisica, psichica o morale della stessa;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 "*le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma*";

- ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, *"i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice di autoregolamentazione è adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione del Codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente";*

- ai sensi dell'art. 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori "[…] le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a: a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. *25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*";

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. 8/24/DSM - PROC. 2857/SM del 15 luglio 2024, notificato in pari data, in merito alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Rai 2*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000,00 (trentamila/00) ad euro 600.000,00 (seicentomila/00), ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Testo unico;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a tre volte il minimo edittale pari ad euro 90.000,00 (novantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale della minorenne, coinvolta in fatti di rilevanza penale, della quale non si è garantito l'assoluto anonimato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, anche con riferimento sia alle cautele (insufficienti) adottate, quali la schermatura elettronica in alcune immagini ritraenti la minore, sia alla rimozione dai siti internet aziendali ("RaiPlay") del servizio contestato, la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione attuata il 17 aprile 2024.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Va precisato che la società è stata già sanzionata per violazione in materia di tutela dei minori nel corso del 2024 (Delibera n. 45/24/CSP del 17 aprile 2024).

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2023, da cui, pur risultando un

bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 2.473.214.718,00 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico);

RITENUTO che, in relazione alla puntata del programma "*Ore 14*" in onda su "*Rai Due*" in data 17 aprile 2024, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 90.000,00 (novantamila/00);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo "*Rai 2*", con sede legale in viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, di pagare la sanzione amministrativa di euro 90.000,00 (novantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 90.000,00 (novantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 140/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 140/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella